Studio BBM Associati

RIPRENDONO LE NOTIFICHE DELLA RISCOSSIONE E I VESAMENTI SOSPESI

N. 175 | 30 Settembre 2021 | Fiscalità e pianificazione

DMZ RICORDA N.175 DEL 30 SETTEMBRE 2021

Ricordiamo quanto già comunicato nel DMZ Aggiorna n. 146 del 30.07.2021, ossia che il 31 agosto 2021 si è conclusa l'ultima sospensione dei termini di versamento, relativi a scadenze del periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo e avvisi di addebito INPS.

Per gli atti affidati agli enti nel periodo di sospensione, ricordiamo che sono stati allungati di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione.

Poiché i versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, il pagamento deve essere effettuato **entro il 30 settembre 2021**.

Riprendono quindi:

– le notifiche delle cartelle di pagamento;

– le procedure di riscossione coattiva (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) e;

– le attività di verifica delle Pubbliche amministrazioni le quali, prima di effettuare un pagamento superiore ad € 5.000, controlleranno se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

I contribuenti con piani di rateazione in corso, che non hanno effettuato i pagamenti delle rate scadenti nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), devono effettuare il pagamento dell'intero importo entro il **30 settembre 2021** (le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021 mantengono l'originaria data di pagamento).

In questi casi, se le rate non versate sono numerose, il contribuente potrebbe trovarsi in difficoltà finanziaria, in proposito, che l'art. 68, comma 2-ter, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che relativamente:

– ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020;

– ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2021,

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione "in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di **dieci rate**, anche non consecutive (normalmente si decade dopo 5 rate non pagate)".

Pertanto, al fine di evitare la decadenza dal beneficio, entro la scadenza del 30 settembre 2021 i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante il periodo della sospensione, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, **dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale che le restanti siano inferiori a 10**.

Con il DMZ Aggiorna di domani riaffronteremo le novità sulle nuove richieste di dilazione.

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/riprendono-le-notifiche-della-riscossione-e-i-vesamenti-sospesi/